



PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2024

IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO IMPRESE

Spett.le Impresa,

ti informiamo che, anche nel 2024, collegandosi al sito dirittoannuale.camcom.it si può procedere a calcolare agevolmente l'esatto importo da versare, con la disponibilità della soluzione di pagamento online offerta dalla piattaforma pagoPA, realizzata dall'Agenzia per l'Italia digitale.

QUANDO VERSARE

Il termine per il pagamento del diritto è il **1 LUGLIO 2024** con la possibilità di **versare con la maggiorazione dello 0,40% entro 31 luglio 2024**. La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero. In alternativa si può effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi previsti per il ravvedimento breve.

COME VERSARE

Il versamento del diritto annuale va eseguito in unica soluzione scegliendo, in alternativa, di:

- pagare online tramite la piattaforma pagoPA. Collegandosi al sito dirittoannuale.camcom.it e utilizzando la funzione 'calcola e paga, si può calcolare quanto dovuto e anche pagare direttamente online;
- pagare con il modello F24 utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi. Il versamento può essere effettuato mediante il servizio telematico **F24 Web** o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane. Maggiori informazioni sul sito www.agenziaentrate.it.

Le sezioni del **Modello F24** si compilano come segue:

Sezione	Modalità di compilazione
Contribuente	indicare il codice fiscale dell'impresa (non la partita iva), i dati anagrafici e il domicilio fiscale
Sezioni IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI	codice ente/codice comune: PA o EN (compilare le prime due caselle da sinistra e lasciare vuote le due successive) codice tributo: 3850 anno di riferimento: 2024 importi a debito versati: scrivere l'importo previsto

QUANTO VERSARE

Le imprese individuali iscritte o annotate nella **Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese** versano per la sede un diritto fisso pari a **€ 170,00 e € 34,00** per ciascuna unità locale. (Gli importi sono comprensivi della maggiorazione del 20% prevista dal D.M. del 23 FEBBRAIO e dalla maggiorazione del 50% prevista D.M. del 28 FEBBRAIO 2023).

Per tutte le altre imprese iscritte nella **Sezione Ordinaria del Registro Imprese** l'importo da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2023 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da versare si determina **sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa:**

Da Euro	A Euro	(*) Aliquote %
0	100.000	* € 200 (misura fissa)
100.000	250.000	0,015%
250.000	500.000	0,013%
500.000	1.000.000	0,010%
1.000.000	10.000.000	0,009%
10.000.000	35.000.000	0,005%
35.000.000	50.000.000	0,003%
50.000.000		0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)



CAMERA DI COMMERCIO
PALERMO ENNA



* la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato di 200,00 euro, da utilizzare comunque nel calcolo integrale è soggetta, **alla conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%** (decreto interministeriale del 08.01.2015) + **20% maggiorazione** (D.M. del 23-02-2023) + **50% maggiorazione** (D.M. del 28/02/2023) con la conseguenza che, per le imprese con fatturato fino a € 100.000,00 **l'importo del diritto annuale da versare è pari ad € 170,00.**

Per l'individuazione dei righe del modello IRAP 2023 ai fini della definizione della base imponibile per il versamento del diritto annuale 2024 la Circolare di riferimento è la n. 19230 del 3/3/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Regolazione Mercato consultabile alla voce "DIRITTO ANNUALE – Scopri di più" del sito dirittoannuale.camcom.it

UNITA' LOCALI

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un **diritto pari al 20%** di quello dovuto per la sede principale **fino ad un massimo di 170 euro per ogni unità locale**. Le unità locali di imprese aventi la sede principale all'estero e le sedi secondarie di imprese aventi la sede principale all'estero versano, in favore della Camera di Commercio nella quale ha sede l'unità locale o la sede secondaria, un diritto di **94,00 euro**.

ARROTONDAMENTO

Va eseguito un **unico arrotondamento finale**, dopo aver completato tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali **mantenendo cinque decimali**. **L'importo finale va arrotondato all'unità di euro** (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5) secondo la seguente formula:

$Importo\ sede + (importo\ singola\ unità\ locale \times numero\ unità\ locali) = importo\ totale\ da\ arrotondare.$

SANZIONI

Si ricorda che nei casi di **tardivo od omesso pagamento** si applica una sanzione dal 10 al 100% **dell'ammontare** del diritto dovuto, come previsto dalla legge (D.M. 54/2005).

Le imprese che non provvedono al pagamento del diritto annuale entro i termini possono ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza del termine (D.Lgs. 472/97) utilizzando i codici tributo 3851 e 3852 rispettivamente per interessi e sanzioni.

IL MANCATO PAGAMENTO DEI DIRITTI CAMERALI BLOCCA L' EROGAZIONE DEI SERVIZI DEL REGISTRO IMPRESE E DELLA CERTIFICAZIONE (Delibera di Giunta Camerale n. 23 del 29-06-2020)

Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a **dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarne eventuali variazioni**. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.registroimprese.it/pratiche-semplificati.

La PEC è una soluzione digitale, sicura ed economica, che consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge e pertanto può essere utilizzata in sostituzione di strumenti tradizionali quali raccomandata con ricevuta di ritorno.

INFO

Per qualsiasi informazione o chiarimento su eventuali irregolarità si invita a rivolgersi all' Ufficio Diritto Annuale della Camera di Commercio di **PALERMO ED ENNA**


SEDE DI PALERMO (tel. **091-6050317/354** – mail: diritto.annuale@paen.camcom.it).

SEDE DI ENNA (tel. **0935-566146** – mail: diritto.annuale@paen.camcom.it).

Informazioni di carattere generale sono disponibili anche sul sito internet <https://paen.camcom.gov.it/it/content/diritto-annuale>



CAMERA DI COMMERCIO
PALERMO ENNA



ATTENZIONE ALLE COMUNICAZIONI INGANNEVOLI

Sono stati segnalati alcuni casi nei quali, tramite bollettino di c/c postale, viene richiesto il pagamento di somme relative alla pubblicazione di annuari, l'iscrizione in repertori, elenchi e registri, l'abbonamento a riviste specializzate, nonché l'offerta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali: si tratta di iniziative promosse da organismi privati che nulla hanno in comune con l'Ente pubblico Camera di Commercio I.A.A. e per le quali non sussiste alcun obbligo di pagamento degli importi richiesti.

Si invita a diffidare di queste iniziative, e se il bollettino vi sembra sospetto, **contattate la Camera di Commercio per verificare la loro autenticità.**

Su questo argomento l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha realizzato un Vademecum anti-inganni contro le indebite richieste di pagamento alle aziende. Si tratta di uno strumento divulgativo a favore delle imprese, affinché siano adeguatamente informate e dunque in grado di proteggersi da ricorrenti raggiri commerciali posti in essere ai loro danni.

Cosa deve insospettire, a cosa fare attenzione: a questo è dedicato il

Vademecum "IO NON CI CASCO! - BOLLETTINI E MODULI INGANNEVOLI" predisposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

Per saperne di più vai al sito AGCM www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide